



## COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: [info@comune.galliatelombardo.va.it](mailto:info@comune.galliatelombardo.va.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione N. 08 del 29/04/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.I.V.L.P.S.) TRA I COMUNI DI AZZATE (ENTE CAPOFILA), BODIO LOMNAGO, BRUNELLO, DAVERIO E GALLIATE LOMBARDO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.**

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20,30 presso la residenza Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta al pubblico ed in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti:

Numero d'ordine		Presenti
1	Tibiletti Carlo	SI
2	Agosti Anna	SI
3	Brignoli Simone	SI
4	Melillo Daniele	SI
5	Forte Luca	SI
6	Cova Fabio	SI
7	Navarra Giuseppina	SI
8	Rizzi Carlo	SI
9	Dellanoce Dario	SI
10	Scurtarelli Andrea	SI
<b>Totale</b>		<b>10</b>

Assiste il **Segretario Comunale**, Dott.ssa Anna Infante.

Il **Sindaco**, Sig. Carlo Tibiletti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente questione segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29/04/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.I.V.L.P.S.) TRA I COMUNI DI AZZATE (ENTE CAPOFILA), BODIO LOMNAGO, BRUNELLO, DAVERIO E GALLIATE LOMBARDO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.**

Il **Sindaco** dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta e procede ad illustrare i contenuti della proposta.

Concluso l'intervento, il **Sindaco** domanda ai Consiglieri Comunali se vi siano richieste di intervento.

Nessun consigliere chiede di intervenire né avanza osservazioni.

Il Sindaco chiude la discussione e pone in votazione la proposta in esame.

Dopo di che,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che la Prefettura di Varese-Ufficio Territoriale del Governo con nota prefettizia prot. n. 5406 del 26.01.2026-Ns. prot. n. 909 del 28.01.2026 rubricata '*Adempimenti in materia di Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2011 n.311*' ha chiesto ai Comuni di far conoscere **se abbiano provveduto a costituire la Commissione in argomento** e nel caso in cui non avessero ancora provveduto, di adottare con la massima sollecitudine, ogni determinazione finalizzata alla istituzione della stessa, anche in forma associata;

**PREMESSO** che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali di svolgere in forma associata funzioni e servizi mediante convenzione;

**CONSIDERATO** al riguardo che, i Comuni di Azzate (Ente capofila), Bodio Lomnago, Brunello Daverio, Galliate Lombardo, già svolgono in forma associata, le funzioni di Polizia Locale istituito con apposito atto di 'Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Azzate (*Ente capofila*), Bodio Lomnago, Brunello Daverio, Galliate Lombardo';

**PREMESSO** che l'art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) prevede che i locali destinati a pubblico spettacolo possano essere utilizzati solo previa verifica delle condizioni di solidità e sicurezza;

**RICHIAMATI** gli artt. 141 e 141-bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 che disciplinano le Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

**CONSIDERATO** che i Comuni di Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo intendono esercitare in forma associata tali funzioni;

**CONSIDERATO** che il Comune di Azzate è stato individuato quale ente capofila della gestione associata;

**VISTA** la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione associata della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

**VISTO** il Regolamento di funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo composto da n. 19 articoli;

**RITENUTO** opportuno approvare la Convenzione e il relativo Regolamento;

**ACQUISITI ED ALLEGATI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area di Polizia Locale, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

CONSTATATO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato le seguenti risultanze:

<b>Presenti</b>	<b>n. 10</b>
<b>Astenuti</b>	<b>n. 0</b>
<b>Voti Contrari</b>	<b>n. 0</b>
<b>Voti Favorevoli</b>	<b>n. 10</b>

### **D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in premessa, qui riportate e trascritte, di:

1. **APPROVARE** la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione associata della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo tra i Comuni di Azzate (ente capofila), Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo, composta da n. 18 articoli;
2. **APPROVARE** il Regolamento di funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo composto da n. 19 articoli;
3. **DARE ATTO** che il Comune di Azzate svolge le funzioni di ente capofila;
4. **AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
5. **DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti;
6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Comuni aderenti.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

<b>Presenti</b>	<b>n. 10</b>
<b>Astenuti</b>	<b>n. 0</b>
<b>Voti Contrari</b>	<b>n. 0</b>
<b>Voti Favorevoli</b>	<b>n. 10</b>

### **D I C H I A R A**

attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

# GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA LOCALE



AZZATE-BODIO LOMNAGO-BRUNELLO-DAVERIO-GALLIATE LOMBARDO

SEDE: VIA ACQUADRO N. 2 – C.A.P. 21022 - AZZATE (VA) TEL: 0332/459877

PEC: [comunediazzate@postemailcertificata.it](mailto:comunediazzate@postemailcertificata.it)

Orario apertura al pubblico: LUN-MER-SAB DALLE ORE 11:00 ALLE 12:00 GIO DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00

## CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.I.V.L.P.S.)

TRA I COMUNI DI

AZZATE (Ente capofila)

BODIO LOMNAGO

BRUNELLO

DAVERIO

GALLIATE LOMBARDO

### PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL) consente agli enti locali di svolgere in forma associata funzioni e servizi mediante convenzione;
- l'art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.) prevede che i locali e gli impianti destinati a pubblico spettacolo o trattenimento possano essere utilizzati solo previa verifica delle condizioni di solidità e sicurezza;
- gli articoli 141 e 141-bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) disciplinano la composizione e il funzionamento delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

- la normativa vigente prevede che i Comuni possano istituire Commissioni di Vigilanza anche in forma associata al fine di garantire adeguate competenze tecniche e maggiore efficienza nell’espletamento delle funzioni amministrative;
- i Comuni di Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo intendono esercitare in forma associata le funzioni relative alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo al fine di assicurare uniformità di indirizzo amministrativo, razionalizzazione delle risorse e miglior coordinamento tecnico;
- il Comune di Azzate è individuato quale Ente capofila della gestione associata;
- i Consigli Comunali dei Comuni aderenti hanno approvato la presente convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con apposite deliberazioni;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto**

La presente convenzione disciplina la gestione associata tra i Comuni di Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo delle funzioni amministrative e tecniche relative alla Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.I.V.L.P.S.), ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. e degli articoli 141 e 141-bis del relativo regolamento di esecuzione.

### **Art. 2 – Finalità**

La gestione associata è finalizzata a garantire uniformità nell’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, assicurare adeguate competenze tecniche nella valutazione dei progetti e delle manifestazioni, migliorare l’efficienza amministrativa e ottimizzare l’utilizzo delle risorse professionali disponibili presso i Comuni aderenti.

### **Art. 3 – Ente capofila**

Il Comune di Azzate è individuato quale ente capofila della gestione associata. All’ente capofila competono il coordinamento amministrativo della Commissione, la predisposizione degli atti organizzativi, il supporto tecnico-amministrativo e la gestione delle attività di segreteria della Commissione.

### **Art. 4 – Ambito territoriale**

La Commissione Intercomunale esercita le proprie funzioni nell’ambito territoriale dei Comuni aderenti alla presente convenzione. Il Comune territorialmente competente per

l'evento, il locale o l'impianto oggetto di verifica resta titolare del procedimento amministrativo e del provvedimento finale.

#### **Art. 5 – Funzioni della Commissione**

La Commissione esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di locali di pubblico spettacolo, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali e degli impianti destinati a pubblico spettacolo o trattenimento, nonché all'espressione dei pareri previsti dall'art. 80 del T.U.L.P.S.

#### **Art. 6 – Composizione della Commissione**

La Commissione Intercomunale è composta dai membri previsti dall'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed è nominata con decreto del Sindaco del Comune capofila. La composizione assicura la presenza delle figure tecniche e istituzionali previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 – Segreteria della Commissione**

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Comune di Azzate quale ente capofila. La segreteria provvede alla ricezione delle istanze, alla gestione del fascicolo istruttorio, alla convocazione delle sedute della Commissione, alla redazione dei verbali e alla trasmissione degli esiti ai Comuni territorialmente competenti.

#### **Art. 8 – Procedimenti amministrativi**

Il Comune territorialmente competente per il locale, l'impianto o la manifestazione resta titolare del procedimento amministrativo e del provvedimento finale di autorizzazione o presa d'atto della S.C.I.A., nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 9 – Ripartizione delle spese**

Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico dei richiedenti secondo i diritti di istruttoria stabiliti con apposito atto del Comune capofila o con tariffario concordato tra gli enti aderenti.

#### **Art. 10 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra i Comuni aderenti.

#### **Art. 11 – Recesso**

Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione mediante deliberazione del Consiglio Comunale, da comunicare agli altri enti aderenti con un preavviso non inferiore a sei mesi.

#### **Art. 12 – Adesione di nuovi Enti alla gestione associata**

I Comuni non originariamente aderenti alla presente convenzione possono successivamente aderire alla gestione associata della C.I.V.L.P.S., previa deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale e previo assenso dei Comuni già aderenti espresso mediante deliberazione dei rispettivi organi competenti.

L'adesione diviene efficace dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione alla presente convenzione da parte del Comune interessato e del Comune capofila, senza necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione tra tutti gli enti partecipanti.

#### **Art. 13 – Continuità in caso di Unione o gestione associata di servizi**

Nel caso in cui i Comuni aderenti costituiscano o aderiscano a forme associative ulteriori, quali Unioni di Comuni o gestioni associate di servizi, la presente convenzione mantiene piena validità ed efficacia e non comporta la decadenza della Commissione né degli atti adottati.

#### **Art. 14 – Continuità amministrativa e successione nelle funzioni**

Eventuali modifiche istituzionali o organizzative riguardanti i Comuni aderenti non comportano la cessazione della presente convenzione. I nuovi enti o le strutture subentranti assumono automaticamente le funzioni previste dalla presente convenzione garantendo continuità amministrativa.

#### **Art. 15 – Clausola di coordinamento automatico con il Regolamento C.I.V.L.P.S.**

Il Regolamento di funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. In caso di aggiornamenti normativi o modifiche del regolamento adottate dagli Enti aderenti, la presente convenzione si intende automaticamente coordinata alle nuove disposizioni regolamentari senza necessità di modifica formale del presente atto, salvo che gli Enti aderenti ritengano opportuno procedere ad un aggiornamento espresso.

#### **Art. 16 – Risoluzione delle controversie**

Eventuali controversie interpretative o applicative relative alla presente convenzione sono risolte in via prioritaria mediante accordo tra i Comuni aderenti.

#### **Art. 17 – Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 267/2000, del T.U.L.P.S. e della normativa statale e regionale vigente in materia.

**Art. 18 – Entrata in vigore**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti ed è efficace a seguito dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

La presente convenzione è composta da n. 17 articoli ed è redatta in forma amministrativa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Azzate (Ente capofila) – Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di Bodio Lomnago – Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di Brunello – Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di Daverio – Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di Galliate Lombardo – Il Sindaco \_\_\_\_\_

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI**

**AZZATE (Ente capofila) • BODIO LOMNAGO • BRUNELLO • DAVERIO • GALLIATE LOMBARDO**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

**DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA**

**SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO**

**(art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – artt. 141 e 141-bis R.D. 6 maggio 1940 n. 635)**

Versione aggiornata al 2026 – testo per l'approvazione consiliare

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2026

Esecutivo dal \_\_/\_\_/2026

**Clausola di coordinamento con la Convenzione**

Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) per la gestione associata della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento tra i Comuni di Azzate (Ente capofila), Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo.

## Indice

1. Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito territoriale della gestione associata.....	3
2. Art. 2 – Quadro normativo e principi applicativi.....	3-4
3. Art. 3 – Definizioni.....	4-5
4. Art. 4 – Compiti e ambito di competenza della Commissione.....	5-6
5. Art. 5 – Locali, impianti e attività esclusi o di competenza di altri organi.....	6
6. Art. 6 – Nomina, durata e composizione.....	7
7. Art. 7 – Segreteria, supporto istruttorio e fascicolo digitale (SUAP).....	7-8
8. Art. 8 – Richiesta di intervento, termini e procedibilità.....	8
9. Art. 9 – Convocazione, ordine del giorno e accesso agli atti tecnici.....	8-9
10. Art. 10 – Riunioni, sopralluoghi, quorum e modalità di svolgimento.....	9
11. Art. 11 – Espressione del parere, prescrizioni e capienza.....	9
12. Art. 12 – Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.....	10
13. Art. 13 – Allestimenti temporanei e manifestazioni ricorrenti.....	10
14. Art. 14 – Spettacolo viaggiante: registrazione, codice identificativo e verifiche.....	10
15. Art. 15 – Misure di safety e security per manifestazioni pubbliche.....	11
16. Art. 16 – Controlli successivi, vigilanza e provvedimenti urgenti.....	11
17. Art. 17 – Documentazione tecnica e rinvio modulistica S.U.A.P.....	11-12
18. Art. 18 – Diritti, spese di funzionamento e rimborsi.....	12
19. Art. 19 – Trasparenza, riservatezza, conflitti di interesse e disposizioni finali.....	12

### **Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito territoriale della gestione associata**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento (di seguito "Commissione"), istituita nell'ambito della gestione associata tra i Comuni di Azzate (Ente capofila), Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e della Convenzione tra Enti. La Commissione opera per l'intero territorio dei Comuni Convenzionati

2. La Commissione opera quale organo tecnico-consultivo obbligatorio per l'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., finalizzato alla verifica della solidità e della sicurezza dei locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e alla determinazione delle prescrizioni di esercizio, secondo le competenze attribuite dalla normativa statale vigente.

3. Resta ferma la competenza dell'Autorità comunale al rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni di polizia amministrativa; il parere della Commissione costituisce presupposto tecnico nei casi previsti dalla legge.

4. Il presente regolamento si applica sia ai locali e agli impianti destinati stabilmente a pubblico spettacolo o trattenimento, sia alle manifestazioni temporanee organizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comprese le aree urbane e gli spazi non stabilmente destinati a tali attività, qualora comportino l'allestimento di strutture o l'organizzazione di eventi riconducibili alle fattispecie disciplinate dal T.U.L.P.S..

### **Art. 2 – Quadro normativo e principi applicativi**

1. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto, tra l'altro, delle seguenti disposizioni (e successive modifiche e integrazioni):

a) R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), in particolare art. 80;

b) R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), in particolare artt. 141 e 141-bis;

c) D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e normativa correlata in materia di prevenzione incendi (attività n. 65);

d) D.M. 19 agosto 1996 (regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e, in alternativa, D.M. 22 novembre 2022 (Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di prevenzione incendi – D.M. 3 agosto 2015), ove applicabile;

e) D.M. 18 marzo 1996 (impianti sportivi) e s.m.i.;

f) D.M. 18 maggio 2007 (spettacolo viaggiante) e s.m.i., L. 18 marzo 1968 n. 337, nonché circolari ministeriali applicative;

- g) D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 (servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco);
- h) D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (impianti) e norme tecniche di riferimento (CEI/UNI);
- i) D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC) e relative circolari applicative;
- j) Direttiva del Ministro dell'Interno 28 luglio 2017 e Circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (safety e security nelle manifestazioni pubbliche);
- k) Linee guida e modulistica regionali vigenti (Regione Lombardia) in materia di SUAP e manifestazioni temporanee, nonché indicazioni ATS competenti in tema igienico-sanitario ed emergenza sanitaria.

2. In caso di sopravvenienze normative o di nuove disposizioni tecniche cogenti, la Commissione applica direttamente le disposizioni prevalenti, anche impartendo prescrizioni integrative; il presente Regolamento si intende automaticamente coordinato alle norme sopravvenute.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per luogo pubblico, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
- b) per luogo aperto al pubblico, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, ecc.);
- c) per spettacoli, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, ecc.);
- d) per trattenimenti, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
- e) per manifestazioni temporanee, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
- f) per allestimenti temporanei, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per aree e locali, l'insieme di luoghi e fabbricati destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
- h) per spettacolo viaggiante, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni classificate ai sensi dell'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;

i) per Commissione, la Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento istituita ai sensi degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

j) per Commissione Provinciale, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

k) per provvedimento finale, l'atto conclusivo del procedimento amministrativo di competenza del Comune territorialmente competente (autorizzazione e/o S.C.I.A., secondo i casi), adottato nel rispetto della normativa vigente, sulla base dei presupposti e dei pareri richiesti;

l) per T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;

m) per Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;

n) per S.C.I.A., la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presentata nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 – Compiti e ambito di competenza della Commissione**

1. La Commissione verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento rientranti nelle competenze comunali ai sensi del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., con i limiti dimensionali ivi previsti.

2. In particolare, la Commissione:

a) esprime parere sui progetti di nuova realizzazione o di sostanziale modifica di locali/impianti;

b) effettua sopralluoghi di verifica (agibilità) e indica prescrizioni e cautele necessarie, determinando la capienza complessiva e le condizioni di esercizio;

c) accerta l'osservanza delle disposizioni vigenti e la corretta esposizione degli avvisi/scritte per la sicurezza del pubblico;

d) propone o dispone controlli successivi nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento T.U.L.P.S.

3. Per lo spettacolo viaggiante, la Commissione svolge le verifiche tecniche ai fini della registrazione, dell'assegnazione del codice identificativo e degli ulteriori adempimenti previsti dal D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.

4. Alla Commissione spetta, inoltre, la valutazione dell'entità del servizio di vigilanza antincendio (VVF) nei luoghi di pubblico spettacolo, secondo le disposizioni vigenti.

5. Nei casi previsti dalla normativa, il parere della Commissione è obbligatorio ed è vincolante nei limiti stabiliti dalle norme statali applicabili.

6. Ai sensi della Legge 21 febbraio 2025, n. 16, per gli spettacoli dal vivo svolti tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, con capienza fino a 2.000 spettatori, il parere della Commissione è sostituito dalla S.C.I.A. corredata da relazione tecnica asseverata di professionista abilitato, presentata tramite SUAP.

#### **Art. 5 – Locali, impianti e attività esclusi o di competenza di altri organi**

1. Non rientrano nella competenza della Commissione Intercomunale i controlli per i quali è prescritta la verifica della C.P.V.L.P.S., ai sensi dell'art. 142 del Regolamento T.U.L.P.S., tra cui, a titolo esemplificativo:

a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori;

b) altri locali/impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

c) parchi di divertimento e talune attrezzature da divertimento meccaniche/elettromeccaniche nei casi previsti dalla normativa.

2. Sono inoltre esclusi i casi in cui l'evento/attività non integri pubblico spettacolo o trattenimento ai sensi del T.U.L.P.S. (ad es. fiere/mostre prive di elementi di spettacolo, iniziative meramente ricreative senza stazionamento organizzato del pubblico), fermo restando il rispetto delle normative di settore (sicurezza, impianti, rumore, ecc.).

3. Per le aree urbane e i luoghi all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico, restano applicabili gli adempimenti documentali e le misure di sicurezza richieste dalle regole tecniche e dalle direttive/circolari in materia di safety e security, secondo la valutazione del rischio dell'evento.

4. L'elencazione del presente articolo ha carattere esemplificativo. In caso di dubbio sulla qualificazione dell'evento o sulla competenza, il Responsabile del procedimento SUAP acquisisce gli elementi necessari e propone al Presidente la determinazione istruttoria più adeguata, anche mediante interlocuzione con Prefettura e Comando VVF, ove pertinente.

5. In conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 674/2026, la Commissione non è chiamata ad esprimersi per intrattenimento musicale in bar e ristoranti quando:

a) l'attività è complementare alla somministrazione; b) non vi sono spazi da ballo o strutture allestite;

c) l'affollamento è inferiore a 100 persone.

#### **Art. 6 – Nomina, durata e composizione**

1. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco del Comune capofila (Azzate) ed opera per l'intero ambito della gestione associata; resta in carica per tre anni e alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina della nuova Commissione.
2. La Commissione è composta dai membri previsti dall'art. 141-bis del Regolamento T.U.L.P.S., e in particolare:
  - a) Sindaco del Comune capofila o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) Comandante del Corpo di Polizia Locale competente per la gestione associata o suo delegato;
  - c) Dirigente medico dell'ATS territorialmente competente o medico delegato;
  - d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Edilizia Privata del Comune interessato dall'istanza (o suo delegato) e, in caso di necessità, tecnico del Comune capofila;
  - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f) Esperto in elettrotecnica/impianti.
3. Possono essere aggregati, in relazione alla specifica pratica, uno o più esperti (es. acustica, strutture, prevenzione incendi, gestione folle, impiantistica speciale). Per gli impianti sportivi, può essere aggregato a titolo consultivo il rappresentante CONI competente, ove previsto.
4. Su richiesta, la Commissione può ospitare, a titolo consultivo, rappresentanti degli esercenti e delle organizzazioni sindacali, senza diritto di voto.
5. I componenti possono essere sostituiti da supplenti formalmente designati dai rispettivi Enti/Amministrazioni.

#### **Art.7 – Segreteria, supporto istruttorio e fascicolo digitale (S.U.A.P.)**

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono garantite dal personale del Comune di Azzate (Ente capofila), con il supporto degli uffici tecnici – Sportello Unico Edilizia (di seguito S.U.E.) dei Comuni interessati per le pratiche di competenza territoriale, in sinergia con l'Ufficio S.U.A.P. di Gavirate (Va), con il quale è in essere una convenzione per gli anni 2025-2027 e al quale solo compete la ricezione e la successiva trasmissione delle istanze da sottoporre alla competenza della Commissione o della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali pubblico Spettacolo (di seguito C.P.V.L.P.S.).
2. In particolare, la Segreteria, sempre in sinergia con il Servizio SUAP, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnica della Commissione con i seguenti compiti:
  - a) la protocollazione e la tenuta del fascicolo (preferibilmente digitale) delle pratiche.

b) la verifica preliminare della completezza formale della documentazione;

c) la trasmissione ai componenti e la gestione dell'ordine del giorno;

d) la redazione dei verbali e la gestione delle comunicazioni.

3. Le istanze e la documentazione sono presentate mediante S.U.A.P. (telematico) di Gavirate (Va) o, ove previsto, mediante PEC, secondo le modalità uniformate tra gli Enti della gestione associata.

4. Il Comune territorialmente competente per l'evento/localizzazione dell'impianto resta titolare del procedimento amministrativo e del provvedimento finale; la Segreteria assicura il coordinamento e la tracciabilità degli atti nel fascicolo condiviso.

#### **Art. 8– Richiesta di intervento, termini e procedibilità**

1. Le istanze sono presentate tramite S.U.A.P. telematico di Gavirate o, ove previsto, via PEC. La documentazione è quella prevista dal sistema S.U.A.P. e dalle norme vigenti.

a) esame progetto (nuova realizzazione o modifiche sostanziali): almeno 30 giorni prima della data prevista per l'espressione del parere;

b) sopralluogo/agibilità per manifestazioni temporanee: almeno 20 giorni prima dell'evento, salvo comprovata urgenza;

c) spettacolo viaggiante (registrazione/codice identificativo): almeno 10 giorni prima del collaudo/verifica richiesta.

2. Le istanze tardive sono valutate in ordine alla procedibilità, compatibilmente con l'organizzazione della Commissione e con la tutela della sicurezza pubblica.

3. La Segreteria può richiedere integrazioni; in caso di documentazione mancante o non idonea la pratica è sospesa e i termini del procedimento restano interrotti fino al completamento.

#### **Art. 9 – Convocazione, ordine del giorno e accesso agli atti tecnici**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma con almeno 7 giorni lavorativi di preavviso, mediante PEC o altro strumento tracciabile, indicando data, ora, luogo (o modalità da remoto, se ammessa) e ordine del giorno.

2. I componenti effettivi, in caso di impedimento, attivano i rispettivi supplenti. La Segreteria convoca altresì i membri aggregati necessari.

3. Dal momento dell'invio dell'ordine del giorno, i componenti possono consultare la documentazione tecnica tramite fascicolo digitale o presso la Segreteria.

4. Il richiedente/organizzatore è informato della convocazione e può partecipare, personalmente o tramite delegato, con facoltà di farsi assistere dal tecnico incaricato; può depositare memorie e documenti entro i termini indicati dalla Segreteria.

**Art. 10– Riunioni, sopralluoghi, quorum e modalità di svolgimento**

1. Le sedute si tengono, di norma, presso il Comune capofila o presso il Comune interessato, ovvero sul luogo del sopralluogo.

2. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti obbligatori; per i membri aggregati la presenza è necessaria limitatamente alle sedute/sopralluoghi per cui sono stati convocati.

3. I sopralluoghi per manifestazioni temporanee sono effettuati, di norma, entro il giorno antecedente l'avvio dell'evento, previo completamento degli allestimenti e messa a disposizione della documentazione richiesta.

4. Per ogni seduta/sopralluogo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, con indicazione degli esiti, delle eventuali prescrizioni e dei documenti acquisiti.

5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi in presenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo i principi generali dell'azione amministrativa e le norme vigenti.

**Art. 11 – Espressione del parere, prescrizioni e capienza**

1. Il parere della Commissione è reso per iscritto e può essere:

a) favorevole;

b) favorevole con prescrizioni (da ottemperare prima dell'apertura/inizio evento o durante l'esercizio);

c) sospensivo per richiesta integrazioni/adeguamenti;

d) negativo, con motivazione.

2. In sede di sopralluogo la Commissione determina la capienza massima ammissibile e le modalità di affollamento, tenendo conto delle vie di esodo, della resistenza/compartimentazione, dei sistemi antincendio e delle condizioni di gestione della sicurezza.

3. Le prescrizioni sono parte integrante del titolo abilitativo/atto autorizzativo e il loro mancato rispetto può comportare l'inefficacia/decadenza del titolo, oltre all'attivazione dei controlli di competenza.

#### **Art. 12 – Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento T.U.L.P.S., per i locali e gli impianti (fissi o temporanei) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche in loco della Commissione possono essere sostituite da relazione tecnica asseverata di professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra), attestante la rispondenza alle regole tecniche di prevenzione incendi e alle norme di sicurezza applicabili, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.
2. Restano comunque di competenza della Commissione l'esame del progetto, ove richiesto, e i controlli successivi nel corso dell'esercizio.
3. La relazione è trasmessa al SUAP ai fini del rilascio del titolo e acquisita nel fascicolo. Lo schema minimo di relazione deve essere conforme a quanto indicato nella modulistica S.U.A.P..
4. Per eventi temporanei  $\leq 200$  che terminano entro le ore 24.00 si applicano le semplificazioni di cui all'art. 38-bis D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020.

#### **Art. 13 – Allestimenti temporanei e manifestazioni ricorrenti**

1. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche sostanziali e per i quali sia stata già concessa agibilità non anteriore a due anni, la Commissione può limitare la verifica alla sola documentazione aggiornata e alle dichiarazioni di invariabilità, salvo che la natura dei luoghi o la valutazione del rischio impongano nuovo sopralluogo.
2. L'organizzatore allega dichiarazione sostitutiva attestante l'invariabilità delle condizioni, con le relazioni/certificazioni aggiornate (strutture, impianti, materiali, antincendio) e con il piano di safety e security se dovuto.

#### **Art. 14 – Spettacolo viaggiante: registrazione, codice identificativo e verifiche**

1. Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante la Commissione provvede agli adempimenti tecnici previsti dal D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e dell'assegnazione del codice identificativo comunale.
2. L'istanza è corredata della documentazione prevista dal D.M. 18 maggio 2007 (manuale, collaudi, certificazioni, dichiarazioni, ecc.); l'attrazione deve essere resa disponibile, allestita e funzionante, per le verifiche di regolare funzionamento ove richieste.
3. In relazione alla tipologia dell'attrazione, la Commissione può basare il parere sulla sola verifica documentale o richiedere prova di funzionamento e ulteriori approfondimenti motivati.

**Art. 15 – Misure di safety e security per manifestazioni pubbliche**

1. Per le manifestazioni pubbliche, gli eventi e gli spettacoli che comportino afflusso di pubblico, l'organizzatore è tenuto a predisporre misure di safety (incolumità) e security (ordine e sicurezza pubblica) coerenti con la valutazione del rischio, secondo la Direttiva 28 luglio 2017 e la Circolare 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno e le indicazioni applicative regionali.

2. In particolare, ove dovuto, sono presentati:

a) piano di emergenza e di evacuazione, con planimetrie, vie di esodo, capienze e gestione delle folle;

b) misure antincendio e gestione della sicurezza antincendio (GSA), dotazioni e controlli;

c) piano/valutazione del rischio sanitario e organizzazione del primo soccorso, in raccordo con ATS/AREU secondo le disposizioni regionali vigenti;

d) misure di security (varchi, stewarding, controlli accessi, eventuale impiego di personale di sicurezza) e raccordo con Autorità di P.S. nei casi di criticità.

3. La Commissione, in sede di parere, può integrare o prescrivere specifiche misure di safety e security, nel rispetto delle competenze della Prefettura/Questura e degli organismi deputati all'ordine pubblico.

**Art. 16 – Controlli successivi, vigilanza e provvedimenti urgenti**

1. Ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la Commissione, può delegare uno o più componenti ad effettuare verifiche e controlli nel corso dell'esercizio dell'attività. Tra essi sono compresi, in ogni caso, componenti sanitari e antincendio, secondo quanto previsto dalla norma.

2. L'esito degli accertamenti è trasmesso tempestivamente al Presidente. Salvo urgenze, la Commissione è convocata per ratifica e per la trasmissione delle risultanze all'Autorità competente.

3. In caso di urgenza e indifferibilità (carenze sostanziali di sicurezza, rischio imminente), il Presidente trasmette immediatamente le risultanze agli uffici competenti e, se del caso, alle Autorità di pubblica sicurezza per le determinazioni di competenza.

**Art. 17 – Documentazione tecnica e rinvio alla modulistica S.U.A.P.**

1. La documentazione tecnica richiesta é quella prevista dal S.U.A.P. di Gavirate (VA).

2. La Commissione, in relazione alle peculiarità del locale/impianto o dell'evento, può richiedere ulteriore documentazione tecnica, certificazioni, prove o collaudi previsti dalle norme vigenti.

3. L'effettuazione di eventi di pubblico spettacolo in assenza dei presupposti tecnici/abilitativi richiesti può integrare fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa penale e amministrativa vigente.

#### **Art. 18 – Diritti, spese di funzionamento e rimborsi**

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente, secondo diritti di istruttoria stabiliti con deliberazione della Giunta del Comune capofila o con atto tariffario coordinato della gestione associata.

2. Il pagamento è effettuato secondo le modalità indicate nel tariffario vigente; la ricevuta è allegata alla pratica S.U.A.P. nei termini comunicati dalla Segreteria.

3. Nessun pagamento è dovuto per i controlli successivi disposti d'ufficio, salvo diverse disposizioni tariffarie.

#### **Art. 19 – Trasparenza, riservatezza, conflitti di interesse e disposizioni finali**

1. Gli atti della Commissione sono formati e conservati nel rispetto della normativa su trasparenza, accesso ai documenti e protezione dei dati personali. L'accesso alla documentazione tecnica è garantito ai soggetti aventi titolo secondo le norme vigenti e le procedure dell'Ente titolare del procedimento.

2. I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza sugli atti e sulle informazioni non pubbliche conosciute per ragioni d'ufficio.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti e i regolamenti comunali in materia di procedimenti amministrativi e S.U.A.P..

4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

5. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche normative statali o regionali sopravvenute nonché alle circolari e direttive emanate dalle competenti Autorità statali in materia di pubblico spettacolo e sicurezza delle manifestazioni.



## **COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO**

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: [info@comune.galliatelombardo.va.it](mailto:info@comune.galliatelombardo.va.it)

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.I.V.L.P.S.) TRA I COMUNI DI AZZATE (ENTE CAPOFILA), BODIO LOMNAGO, BRUNELLO, DAVERIO E GALLIATE LOMBARDO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49 c. 2 d.lgs. n.2 67/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Galliate Lombardo, 31/03/2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
POLIZIA LOCALE**

F.to Dott. Gennaro Portogallo



## **COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO**

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: [info@comune.galliatelombardo.va.it](mailto:info@comune.galliatelombardo.va.it)

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.I.V.L.P.S.) TRA I COMUNI DI AZZATE (ENTE CAPOFILA), BODIO LOMNAGO, BRUNELLO, DAVERIO E GALLIATE LOMBARDO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Galliate Lombardo, 13/04/2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA**  
F.to Carlo Rizzi

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29/04/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.I.V.L.P.S.) TRA I COMUNI DI AZZATE (ENTE CAPOFILA), BODIO LOMNAGO, BRUNELLO, DAVERIO E GALLIATE LOMBARDO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.**

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Carlo Tibiletti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna Infante

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**Art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267**

**Registro n. \_\_\_\_\_**

Si certifica che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 05/05/2026 all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 05/05/2026

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Roberto Permunion

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**Art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 29/04/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna Infante

---